



Lunedì 02/12/2019

## **Detrazione IVA complicata per le fatture di fine anno**

A cura di: *Meli e Associati*

L'introduzione a regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte e avvicinandosi alla fine dell'anno diventa importante ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Si ricorda, innanzitutto, che:

- la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA;
- per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

La "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data di emissione della fattura, ai fini della detrazione, passa quindi in secondo piano rispetto alla data di ricezione.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...".

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020.



Nota bene: la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma procede all'invio in data 2 gennaio 2020, sfruttando i 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'IVA potrà essere legittimamente detratta dall'acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Data di emissione  
Data di invio/ricezione  
Data di registrazione  
Detrazione

Dicembre 2019  
Dicembre 2019  
Dicembre 2019  
Detrazione in dicembre 2019

entro aprile 2020  
Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale

dopo aprile 2020  
Detrazione non ammessa

Gennaio 2020  
Gennaio 2020  
Detrazione ammessa a gennaio 2020

Consigliamo di verificare con attenzione e di valutare la problematica che potrebbe generare significativi problemi; lo slittamento della detrazione al 2020 potrebbe infatti:  
aumentare il debito IVA al 31 dicembre 2019;  
diminuire il credito IVA annuale 2019 (con effetti sul suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale).